



Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso



Direzione Regionale
del Molise



Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADOZIONE DI UN APPROCCIO GLOBALE E SISTEMICO NEL CONTRASTO AI REATI TRIBUTARI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
nella persona del Procuratore, Dott. Nicola D'Angelo

Il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza
nella persona del Comandante Regionale, Gen. B. Danilo Petrucelli

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise
nella persona del Direttore Regionale, Ing. Giovanni Battista Cantisani

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI gli articoli 331 (*"Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio"*) e 347 (*"Obbligo di riferire la notizia del reato"*) del Codice di Procedura Penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988 n. 447;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza"*;

VISTI l'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e gli artt. 33 e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inerenti all'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria e il regime di utilizzabilità degli elementi suffraganti fattispecie di rilevanza penale, rilevati nel corso di attività ispettive di matrice fiscale;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la *"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"*;

VISTO l'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a tenore del quale: *"Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento"*;



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

VISTO l'art. 14, comma 4-*bis*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge del 26 aprile 2012, n. 44 – a tenore del quale *“Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. (...)”*;

VISTO l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, nel disciplinare gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dispone che: *“per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. (...). L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale (...)”*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTA la circolare n. 154/E in data 4 agosto 2000 del Ministero delle Finanze e la circolare n. 357600 in data 27 novembre 2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza;

VISTA la circolare n. 51554 del 31 marzo 2011 dell'Agenzia delle Entrate, concernente "*rapporti tra le strutture operative dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici del Pubblico Ministero*", recante disposizioni uniformi riguardo al ruolo degli uffici finanziari in campo penale;

VISTA la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 dell'Agenzia delle Entrate, recante "*disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo*", con cui è stata promossa la definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la "*Delega al Governo per la riforma fiscale*";

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*";

VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante "*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*";

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività di controllo svolte sul territorio di riferimento dalle strutture operative della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate vengono sovente individuate condotte fraudolente particolarmente articolate e complesse, la cui compiuta individuazione, anche al fine di garantire effettività alla successiva azione accertativa, può comportare la necessità dell'utilizzo di ulteriori mezzi di ricerca della prova, che non si esauriscono negli ordinari poteri istruttori amministrativi;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti firmatarie affinare e implementare un sistema di aggressione dei fenomeni di criminalità economico-finanziaria fondato su un approccio analitico e strutturato, che abbandoni il tradizionale modello "atomistico" basato sullo sviluppo di attività di matrice amministrativa e/o penale in via singolare e decontestualizzata per approdare a una metodologia d'intervento strutturata su un "approccio globale e sistemico";

CONSIDERATO che il ricorso a concordate, tempestive ed efficaci forme di coordinamento e comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare nel contesto dei controlli fiscali che presentino profili di rischio elevato, con l'accertamento di condotte penalmente rilevanti;



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

TENUTO CONTO che il regime probatorio e le finalità del procedimento penale e di quello amministrativo-tributario, per quanto ontologicamente diversi e indipendenti, possono presentare considerevoli profili di interrelazione, da cui discende la necessità di concordare procedure di collaborazione operativa tra le autorità interessate al fine di evitare che le relative attività di accertamento pervengano a esiti difformi e/o reciprocamente contraddittori;

RILEVATO che la completezza e celerità del flusso informativo a beneficio del Pubblico Ministero è presupposto essenziale ai fini della preliminare valutazione circa la sussistenza di circostanze penalmente rilevanti, nonché della tempestiva assunzione delle iniziative allo stesso riservate, ivi compreso il ricorso a strumenti d'indagine più efficaci ai fini dell'accertamento di tali condotte, dell'individuazione dei relativi responsabili e dell'aggressione dei profitti illeciti correlati;

CONSIDERATO che l'applicazione della normativa di cui all'art. 12-*bis* del D. Lgs. n. 74/2000 introdotto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 158/2015 sul sequestro di valore o per equivalente finalizzato alla confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo nel caso di reati tributari previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 rende necessario un costante coordinamento degli interventi in sede cautelare penale con le eventuali procedure di definizione dell'obbligazione tributaria, tenuto conto che l'indebito profitto suscettibile di sequestro coincide con l'entità dell'imposta evasa;

TENUTO CONTO che, *a latere* della prioritaria e necessaria promozione dell'azione penale in tutti i casi previsti dal vigente ordinamento, la realizzazione di un dispositivo orientato all'effettiva tutela tanto degli interessi erariali quanto di quelli economico-finanziari del distretto di riferimento debba tenere in opportuna considerazione le concrete prospettive di recupero correlate a ciascuno dei contesti esaminati, anche valorizzando, in tal senso, le procedure conciliative o di adesione, nell'ottica di sviluppare un intervento correttivo ma non demolitorio del tessuto imprenditoriale attinto;

CONSIDERATO che i suddetti obiettivi possono essere efficacemente perseguiti promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto delle relative cornici normative di riferimento, delle modalità di cooperazione inter-istituzionale, tali da garantire la massimizzazione dell'efficacia d'intervento di ciascuna Amministrazione mediante l'adozione di modelli di accertamento attagliati alle specificità degli illeciti economico-finanziari che connotano i diversi contesti esaminati;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e all'efficace svolgimento della funzione propria del Pubblico Ministero nell'ambito della repressione dei reati tributari, anche al fine di prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

2. Per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto, rispettivamente, degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e la convenzione triennale - con adeguamento annuale - tra Ministero e Agenzia, nei limiti delle risorse disponibili.
3. L'ambito applicativo del presente accordo è limitato alle fattispecie:
 - a. potenzialmente integranti i reati previsti e puniti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, i cui elementi sintomatici vengano rilevati all'esito o nel corso delle verifiche e dei controlli fiscali istituzionalmente demandati ai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, alla Direzione Regionale delle Entrate del Molise e alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso;
 - b. il cui luogo di potenziale consumazione individui la competenza per territorio in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ai sensi dell'articolo 18 del predetto testo normativo.

Articolo 2

(Soluzioni organizzative per la gestione del flusso di trasmissione della Comunicazione Notizia di Reato – di seguito C.N.R. – in materia di reati tributari)

1. I Reparti della Guardia di Finanza alle dipendenze del Comando Provinciale Campobasso e i funzionari della Direzione Regionale del Molise e della Direzione Provinciale di Campobasso dell'Agenzia delle Entrate, ove nel corso delle autonome attività ispettive di matrice amministrativo-tributaria rilevino elementi sintomatici di condotte penalmente rilevanti riconducibili a talune delle fattispecie delittuose di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, provvederanno a trasmettere senza ritardo la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, segnalando i fatti di potenziale rilevanza penale, utilizzando l'apposito portale.
2. Contestualmente alla trasmissione dei predetti atti, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate provvederanno a redigere una scheda riassuntiva, che dia evidenza degli approfondimenti svolti, degli ulteriori margini di esplorabilità del contesto, della sussistenza o assenza di particolari indici di rischio, delle effettive prospettive di recupero degli eventuali profitti rivenienti dalle condotte illecite intercettate, nonché, laddove manifestata, dell'eventuale disponibilità del contribuente all'adesione ai vigenti istituti di ravvedimento (vedasi scheda in **allegato 1**).
3. Al fine di agevolare l'attività di indagine della Procura della Repubblica, in calce alla C.N.R. sarà espressamente indicato il nominativo del funzionario o del militare che ha istruito la pratica e svolto gli accertamenti tributari e che potrà essere chiamato a riferire, sia nella fase delle indagini sia in dibattimento, sui fatti oggetto della comunicazione.



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

Articolo 3

(Criteri per la valutazione circa l'efficacia dell'azione penale all'esito di un'attività ispettiva tributaria)

1. Ai fini di una valutazione preliminare circa la necessità di promozione di indagini di polizia giudiziaria in pendenza o al termine di attività di controllo di matrice fiscale i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di Finanza incaricati terranno in considerazione, tra gli altri, i seguenti criteri-guida:
 - a. la possibilità di individuare, già nella fase di attività ispettiva tributaria, la figura dell'imprenditore "di fatto" che amministra l'impresa o le imprese coinvolte nell'attività ispettiva con presumibile rilevanza penale (ad esempio, attraverso l'acquisizione di informazioni da lavoratori dipendenti, clienti e fornitori dell'impresa, già nel corso dell'attività ispettiva);
 - b. la possibilità di individuare, già nella fase di attività ispettiva tributaria, un patrimonio potenzialmente aggredibile in capo al rappresentante legale della società ovvero al titolare della ditta individuale – ovvero, in caso di individuazione del presumibile "imprenditore di fatto", anche in capo a quest'ultimo – e, dunque, in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attività ispettiva con presumibile rilevanza penale, da proporre eventualmente al Pubblico Ministero titolare delle indagini per la richiesta delle misure cautelari reali (previste, anche per equivalente e "per sproporzione" in determinati casi, dagli articoli 12-bis e 12-ter del richiamato Decreto Legislativo n. 74 del 2000);
 - c. l'attualità delle condotte verosimilmente delittuose individuate nel corso dell'attività ispettiva tributaria, intesa sia nel senso della continuazione delle stesse nel tempo e fino a un periodo di tempo ragionevolmente prossimo alla conclusione dell'attività ispettiva, sia nel senso della possibilità di collegare gli illeciti riscontrati a nuovi soggetti giuridici succeduti nel tempo a quelli originariamente oggetto di attività ispettiva;
 - d. la rilevanza assunta dalle condotte illecite proprie di ciascun contesto esaminato, in termini di diffusione territoriale, gravità, sistematicità e volumi delle operazioni economico-finanziarie correlate;
 - e. i connotati soggettivi delle imprese coinvolte nell'attività ispettiva tributaria e/o delle persone fisiche di riferimento, che possono far effettivamente propendere per una valutazione positiva circa la loro pericolosità sociale e/o fiscale, sulla scorta degli elementi in possesso di ciascuna Amministrazione in forza del proprio patrimonio informativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono elementi utili ai fini di tale valutazione:
 - l'esistenza di precedenti specifici o la connessione con contesti di criminalità organizzata da parte delle persone fisiche con ruoli (di diritto o di fatto) nelle imprese oggetto di attività ispettiva;



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

- l'applicabilità all'impresa oggetto di attività ispettiva della liquidazione giudiziale, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 121 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", di seguito C.C.I.I.);
- l'esistenza di ulteriori indici di rischio di carattere soggettivo in capo alle imprese sottoposte ad attività ispettiva, ovvero alle persone fisiche con ruoli (di diritto o di fatto) nelle stesse, quali la presenza di Segnalazioni per Operazioni Sospette sul sistema SIVA2 della Guardia di Finanza, o ancora l'inserimento in analisi operative di rischio fiscale a disposizione di entrambe le amministrazioni (tra cui EUROFISC).

Tali informazioni, non direttamente rilevanti per l'esercizio dell'azione penale per un reato tributario già configurato, qualora suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi, dovranno essere dettagliatamente esposte in separata nota informativa, che non deve essere allegata e/o richiamata nella C.N.R.;

- f. qualsiasi altro elemento informativo o dato, di cui l'Amministrazione che ha in corso l'attività ispettiva tributaria sia in possesso e che sia rilevante ai fini della valutazione circa l'efficacia dell'attivazione tempestiva dell'Autorità Giudiziaria in relazione al contesto esaminato.

Articolo 4

(Modalità di compilazione della C.N.R.)

1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le denunce alla Procura della Repubblica esplicitando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa prospettata, con l'indicazione:
 - a. delle relative fonti di prova nonché delle eventuali giustificazioni addotte dal contribuente e non condivise dall'Ufficio;
 - b. delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza attuale) del trasgressore e, nel caso si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima per il periodo a cui si riferisce la violazione denunciata, nonché del soggetto delegato a inoltrare le dichiarazioni fiscali, qualora diverso dal rappresentante legale, allegando la relativa visura camerale, per la parte di interesse. È infatti necessario in ogni caso che sia compiutamente identificato in modo certo l'effettivo responsabile della condotta illecita;
 - c. nel caso di denuncia basata essenzialmente su presunzioni, dei criteri logici utilizzati nel corso di tali accertamenti, onde consentirne la verificabilità in ambito penale ai fini dell'accertamento dell'esistenza della condotta criminosa;
 - d. della documentazione attestante l'avvenuta consegna del processo verbale di constatazione;
 - e. della notifica al contribuente del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, atto di recupero);



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

- f. della comunicazione dell'eventuale avvio della procedura di rateizzazione da parte del contribuente;
- g. della comunicazione dell'iscrizione a ruolo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.
2. Al fine di fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro probatorio completo in relazione a ciascuno dei reati tributari di seguito specificati, le notizie di reato saranno corredate dagli elementi di seguito elencati:
- a. per le ipotesi di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- redigere un elenco riepilogativo delle fatture (o dei documenti) fittizie emesse o utilizzate che dovranno essere allegate (in copia) alla C.N.R.;
 - specificare quali siano gli elementi sulla cui base si ritiene che le fatture/documenti oggetto della C.N.R. siano afferenti a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
 - evidenziare l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi utilizzati in dichiarazione;
 - trasmettere la copia della/e dichiarazione/i in cui sono confluite le operazioni contestate;
 - allegare la documentazione da cui risulta la contabilizzazione dei documenti relativi alle operazioni contestate e acquisizione (ad es.: registri IVA, mastri, registri beni ammortizzabili ecc.), per la sola parte di specifico interesse;
 - allegare copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - allegare/specificare ogni altro eventuale elemento utile alla ricostruzione del contesto (quali ad es. eventuali processi verbali di contraddittorio redatti);
- b. per le ipotesi di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- specificare l'imposta evasa [superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila (€ 30.000,00)] e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, nonché l'incidenza percentuale (superiore al cinque per cento) sull'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione [ovvero l'indicazione che l'ammontare di tali elementi è superiore a euro un milione cinquecentomila (€ 1.500.000,00)];
 - in alternativa o in aggiunta al punto precedente, specificare l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie utilizzati in diminuzione dell'imposta e l'incidenza percentuale sull'imposta medesima [superiore al cinque per cento o comunque a euro trentamila (€ 30.000,00)];
 - specificare gli elementi sulla cui base si ritiene che si sia in presenza di una falsa rappresentazione contabile e di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, in particolare, nel caso in cui il reato sia stato consumato mediante



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

l'utilizzo di documenti falsi, l'indicazione e allegazione dei documenti falsi utilizzati, nonché delle scritture contabili nelle quali detti documenti sono stati registrati ovvero verbale/documento dal quale risulti la detenzione di detti documenti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (per la sola parte di specifico interesse);

- trasmettere il processo verbale e/o l'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - allegare la dichiarazione dei redditi e/o IVA in cui sono stati indicati minori elementi attivi, anche mediante elementi passivi fittizi e/o crediti e ritenute fittizi;
 - allegare/specificare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- c. per le ipotesi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Dichiarazione infedele**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- quantificare l'imposta evasa, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti) e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione;
 - specificare dettagliatamente e documentare il superamento delle soglie di punibilità richieste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, che devono ricorrere congiuntamente, tenuto conto anche di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter;
 - allegare la documentazione contabile e/o extracontabile su cui si fonda la contestazione dell'infedeltà della dichiarazione;
 - trasmettere copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - allegare copia della dichiarazione infedele presentata, con precisazione della data di invio della stessa;
 - allegare e/o specificare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- d. per le ipotesi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Omessa dichiarazione**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- precisare di quale dichiarazione fiscale è stata omessa la presentazione ed entro quale termine la stessa doveva essere presentata;
 - indicare l'entità dell'imposta evasa e le procedure di calcolo utilizzate;
 - allegare eventuali documenti contabili ed extracontabili utilizzati per la quantificazione degli elementi attivi e passivi non dichiarati;
 - trasmettere copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - allegare/specificare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- e. per le ipotesi di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 74 del 2000 ("**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

- specificare gli elementi sulla cui base si ritiene che le fatture o i documenti oggetto della C.N.R. siano afferenti a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
 - indicare gli elementi sulla cui base è possibile ritenere che le fatture siano state emesse per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - allegare in copia le fatture o i documenti relativi alle operazioni inesistenti contestate, accompagnati da un prospetto riepilogativo in formato *excel* contenente anche l'indicazione del soggetto utilizzatore e la data di emissione, per ciascuna annualità;
 - trasmettere copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - allegare/trasmettere ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- f. per le ipotesi di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Occultamento o distruzione di documenti contabili**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- redigere l'elenco delle scritture contabili e dei documenti, specificando gli elementi in possesso, in base ai quali inferire che gli stessi siano stati distrutti, occultati ovvero non siano mai stati tenuti;
 - specificare l'elenco delle scritture e dei documenti rinvenuti, indicando le ragioni per le quali non sia possibile, da quelli, ricostruire i redditi o il volume degli affari;
 - precisare la data di conclusione degli accertamenti svolti;
 - trasmettere copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - indicare e/o allegare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- g. per le ipotesi di cui all'articolo 10-*bis* del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Omesso versamento di ritenute dovute o certificate**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- specificare il termine per la rilevanza penale della fattispecie fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, l'assenza di rateazioni in corso ovvero, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il superamento della soglia prevista dalla norma;
 - allegare in copia, ove possibile, la certificazione rilasciata ai sostituiti o comunque fornire la prova indiretta, anche attraverso la rilevazione informatica da Anagrafe tributaria, che la suddetta certificazione sia stata emessa/utilizzata;
 - copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento o della comunicazione d'irregolarità con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - indicare e/o allegare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- h. per le ipotesi di cui all'articolo 10-*ter* del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Omesso versamento di IVA**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

- indicare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione. Il riferimento non è alla sola IVA dovuta a titolo di saldo/conguaglio, risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale, ma all'intera imposta dovuta per l'anno, comprensiva quindi anche degli eventuali debiti periodici, il cui ammontare complessivo è comunque indicato nel quadro VL della dichiarazione;
 - specificare il termine per la rilevanza penale della fattispecie, individuato dalle norme al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, nonché l'assenza di rateazioni in corso ovvero, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il superamento della soglia prevista dalla norma;
 - trasmettere copia della dichiarazione IVA annuale dalla quale emerge l'imposta dovuta e non versata;
 - allegare copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento o della comunicazione d'irregolarità con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - indicare e/o allegare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- i. per le ipotesi di cui all'articolo 10-*quater* del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Indebita compensazione**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- indicare l'importo delle imposte non versate in seguito alla compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti;
 - specificare se si tratti di crediti inesistenti o non spettanti e le ragioni dell'una o dell'altra ipotesi;
 - allegare i modelli F24 con cui è stata operata l'indebita compensazione, accompagnati da un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione della data della compensazione, dei crediti utilizzati e dei tributi compensati;
 - trasmettere copia del processo verbale e/o dell'avviso di accertamento o della comunicazione d'irregolarità con cui è stata contestata la fattispecie costituente reato;
 - indicare e/o allegare ogni ulteriore elemento che sia utile alla ricostruzione del contesto;
- j. per le ipotesi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000 ("**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**"), ai fini dell'inoltro della notizia di reato, si avrà cura di:
- specificare gli atti a fronte dei quali il contribuente è diventato debitore di imposte, interessi o sanzioni per un importo superiore a euro cinquantamila (€ 50.000,00);
 - allegare copia degli atti dell'esecuzione tributaria, comprensiva delle notifiche eseguite, corredati di un prospetto di riepilogo degli importi complessivi, distinti per annualità, delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché delle sanzioni e degli interessi relativi a dette imposte, evidenziando l'eventuale superamento della ulteriore soglia di punibilità di euro duecentomila (€ 200.000,00);
 - riportare una descrizione delle vendite simulate o degli atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - indicare i beni oggetto delle vendite simulate o degli atti fraudolenti;



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**




**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

- specificare la situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, al fine di valutare l' idoneità degli atti posti in essere a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - evidenziare, qualora presenti, gli elementi sulla cui base il soggetto controllato possa essere ritenuto parte di uno schema fraudolento di imprese "apri e chiudi", individuandone, ove possibile, il titolare di fatto.
3. Per quanto possibile, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del D. Lgs. n. 74/2000, al fine di consentire alla Procura della Repubblica di valutare immediatamente l'entità e l'estensione temporale della condotta di evasione, l'Agenzia delle Entrate curerà l'invio di un'unica denuncia riguardante anche gli anni successivi a quelli oggetto di liquidazione centralizzata, verificando la presenza di eventuali discordanze tra gli importi dovuti indicati nella dichiarazione presentata e quelli versati risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, con la precisazione della sorte anche di eventuali precedenti rateizzazioni.
4. Al fine di supportare le valutazioni dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle iniziative tese all'aggressione dei proventi delle condotte illecite su esaminate, con specifico riguardo a provvedimenti di sequestro preventivo ai fini della confisca diretta o per equivalente ex art. 12-*bis* del D.Lgs. n. 74/2000, le notizie di reato dovranno altresì indicare:
- a. i beni mobili e immobili con i relativi estremi catastali, direttamente intestati al contribuente;
 - b. l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa;
 - c. l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella proprietà di disponibilità finanziarie, beni mobili o immobili;
 - d. l'esistenza di negozi giuridici idonei a fornire una schermatura della titolarità effettiva della gestione d'impresa o dei patrimoni summenzionati, quali intestazioni fiduciarie, ricorso a trust ovvero a operazioni societarie straordinarie quali fusioni, incorporazioni, cessioni o affitti di rami d'azienda.
5. Per quanto attiene alle vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario, l'Agenzia delle Entrate comunica alla Procura della Repubblica l'avvenuta definizione, in via agevolata o meno, della pretesa impositiva – con specifica indicazione delle modalità di pagamento – al fine di valutare le cause di non punibilità previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 e le circostanze attenuanti contemplate dal successivo art. 13-*bis*, nonché, su richiesta della Procura, ogni altra circostanza rilevante ai fini del comma 3-*bis*. L'Agenzia delle Entrate comunica, altresì, alla Procura della Repubblica e, per conoscenza, alla Guardia di Finanza, l'avvenuto soddisfacimento della pretesa erariale.



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

6. L'Agenzia delle Entrate comunica, inoltre, alla Procura della Repubblica, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 20 del D. Lgs. n. 74/2000, per l'eventuale acquisizione nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato, le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale.
7. Al fine di permettere al Pubblico Ministero competente di valutare l'opportunità di promuovere un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 38 C.C.I.I., la scheda riassuntiva prima richiamata (allegato 1) esporrà i dati, le informazioni e gli specifici fattori di rischio connessi allo stato di solvibilità dei debiti tributari maturati dall'impresa verificata/accertata.
8. Al fine di fornire all'Autorità Giudiziaria un quadro probatorio completo in relazione ai delitti "dichiarativi" e, in particolare, quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D. Lgs. 74/2000 (sia con riferimento alle violazioni in materia di IVA che a quelle relative alle imposte sui redditi), la comunicazione di notizia di reato dovrà contenere apposito paragrafo dimostrativo dell'effettiva indicazione in dichiarazione degli elementi passivi fittizi (o crediti e ritenute) o degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. In particolare, in detto paragrafo verrà effettuata la riconciliazione delle registrazioni - oggetto di rilievo - effettuate nelle scritture contabili (libro giornale, partitari/mastrini), con le voci del bilancio e, quindi, con gli importi poi confluiti nelle relative dichiarazioni ritenute fraudolenti o infedeli. Stessa rappresentazione riguarderà le violazioni in materia di IVA attraverso la riconciliazione delle annotazioni sui registri IVA, liquidazioni periodiche, liquidazione annuale e quindi indicazione in dichiarazione del debito/credito IVA derivante da tali registrazioni.
9. Al fine di favorire un celere svolgimento dell'attività di indagine e degli adempimenti processuali di competenza della Procura della Repubblica, in presenza di contestazioni basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, nella C.N.R. dovranno essere sempre separatamente indicati:
 - gli imponibili segnalati da recuperare e gli eventuali versamenti, anche parziali, effettuati dal contribuente segnalato (con indicazione delle operazioni);
 - quei rilievi che, invece, vengono accertati o contestati avvalendosi di presunzioni legali (es.: i ricavi sottratti a imposizione in misura pari ai prelevamenti non giustificati).

Articolo 5

(Comunicazioni semestrali da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle posizioni debitorie)

L'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi del supporto di Agenzia delle Entrate-Riscossione, si impegna a comunicare semestralmente alla Procura della Repubblica e, per conoscenza, alla Guardia di Finanza, l'elenco delle imprese che abbiano posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili superiori a euro cinquecentomila (€ 500.000,00) – cifra da intendersi riferita a tutti i debiti iscritti a ruolo, non rateizzati, non rottamati ovvero con



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

rateizzazioni non rispettate – maturate, in tutto o in parte, nel biennio antecedente la data della comunicazione stessa, evidenziando eventuali posizioni di soggetti che *ab origine* non abbiano mai provveduto ad adempiere i propri obblighi fiscali o contributivi.

Articolo 6

(Misure particolari a contrasto delle frodi IVA)

1. Nel caso di notizie di reato per le fattispecie di cui agli artt. 2 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") e 8 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") del D. Lgs. n. 74/2000, ove possibile, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza provvederanno, nella prima denuncia inviata, a dare evidenza dell'eventuale esistenza di ulteriori attività istruttorie, all'esito delle quali potrebbero essere inviate altre denunce, nel caso di più "utilizzatori" di uno stesso "emittente" di FOI; nelle comunicazioni successive verranno espressamente richiamate, nonché brevemente riepilogate in premessa, le precedenti denunce collegate già trasmesse.
2. Nei casi sopra prospettati, dopo il deposito della prima C.N.R., l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prenderanno contatti con il magistrato assegnatario della stessa, che procederà al coordinamento delle successive attività, nell'ottica di contemperare le esigenze connesse tanto allo sviluppo delle indagini di matrice penale, quanto delle attività di accertamento fiscale.

Articolo 7

(Misure particolari di contrasto alle frodi nell'ambito degli interventi edilizi agevolati)

L'Agenzia delle Entrate, quando nell'ambito delle proprie attività ordinarie di accertamento (anche svolte tramite incrocio di dati di cui all'art. 1, comma 86 della legge 30 dicembre 2023 n. 213) rilevi fattispecie contenenti elementi tali da far presumere possibili frodi in ambito edilizio, le segnala alla Guardia di Finanza per le eventuali e conseguenti attività d'indagine. Saranno, in particolare, oggetto di segnalazione, le posizioni per le quali, a fronte di una comunicazione di cessione del credito per interventi edilizi su un immobile, quest'ultimo sia risultato inesistente in Catasto ovvero con dati di censimento del tutto incoerenti con le tipologie di intervento dichiarate.

Articolo 8

(Comunicazione, ai fini dell'attività di accertamento, di dati e notizie inerenti costi da reato e proventi o vantaggi illeciti)

In relazione ai procedimenti penali afferenti a fatti, atti o attività economiche illecite qualificabili come delitti non colposi, il cui concreto ricavato economico risulti o sia rilevabile dagli atti di indagine, la Procura della Repubblica – dopo l'esercizio dell'azione penale – ne darà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima proceda al conseguente accertamento tributario, cosicché tale comunicazione costituisca il



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

presupposto per il disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale e/o il recupero a tassazione del provento o vantaggio illecito, anche indiretto, originato dall'illecito penale.

Articolo 9

(Autorizzazione alla trasmissione e all'utilizzo, ai fini dell'accertamento della maggiore imposta dovuta, di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria)

Qualora nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate emerga che è stata svolta attività di polizia giudiziaria, lo scambio di dati e informazioni avverrà previa autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, se lo stesso è nella fase delle indagini preliminari. L'autorizzazione del Pubblico Ministero non sarà più necessaria quando il fascicolo penale è già stato definito.

Articolo 10

(Comunicazione di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria)

Qualora l'Autorità Giudiziaria, essendo venuti meno i presupposti per esercitare o proseguire l'azione penale nei confronti degli indagati/imputati, debba procedere al dissequestro di beni mobili o immobili o di somme di denaro precedentemente sottoposti a misura cautelare, ne dà tempestiva notizia all'Agenzia delle Entrate affinché la stessa possa richiedere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'avvio di procedure di riscossione coattiva ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 11

(Autorizzazioni nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche)

Le richieste di autorizzazione ad accedere ai locali a uso promiscuo (personale e imprenditoriale/professionale) o a locali diversi da quelli destinati all'esercizio dell'attività o di procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, per l'esame di documenti e per l'acquisizione di atti e di documenti relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, saranno ordinariamente inviate:

- dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica, a mezzo PEC, utilizzando gli schemi **allegati 2 e 3**, in calce ai quali sarà apposto il "visto si autorizza" del Magistrato;
- dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica, con modalità idonee a garantire in ogni caso la necessaria riservatezza, utilizzando gli schemi **allegati 4 e 5**, mentre l'autorizzazione del Magistrato sarà conforme ai **format allegati 6 e 7**.



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

Articolo 12

(Ulteriori comunicazioni tra Pubblico Ministero, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza)

1. In considerazione della necessità per il giudice penale di conoscere lo stato di definizione del debito tributario e considerato quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 87/2024, il Pubblico Ministero, quando esercita l'azione penale per reati tributari, informa la competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, dando notizia del capo di imputazione (ai sensi del comma 3-*quater* dell'art. 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
2. L'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, inoltra all'Autorità Giudiziaria, senza ritardo, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria (ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972), trasmettendone copia anche al competente Comando della Guardia di Finanza.

Tale disposizione non comporta per la Guardia di Finanza alcun onere istruttorio, ma consentirà di disporre di elementi informativi che potranno risultare utili nell'espletamento dei diversi compiti istituzionali demandati al Corpo, tanto nel caso in cui il Reparto abbia svolto nel contesto d'interesse attività di indagine, quanto nell'eventualità in cui non fosse stato in precedenza coinvolto.

Articolo 13

(Tavolo tecnico quadrimestrale di coordinamento)

1. Al fine di monitorare la correttezza nell'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli, è istituito un tavolo tecnico con cadenza quadrimestrale, al quale sono chiamati a partecipare i referenti di cui all'articolo 14, lettere a. (2), b. (2), c. (2).
2. Nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 1:
 - a. sarà periodicamente valutato il grado di cooperazione, sviluppo e incisività delle attività promosse a contrasto delle fenomenologie evasive sopra delineate, con particolare riguardo all'implementazione degli istituti introdotti e/o riformati ai sensi della Legge 9 agosto 2023, n. 111 e ai relativi effetti;
 - b. tutti i partecipanti potranno condividere, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riservatezza, le informazioni, i dati, i documenti, le iniziative e le proposte ritenute necessarie per il miglioramento delle procedure di analisi, selezione dei *target* e accertamento delle condotte illecite di matrice tributaria su esaminate;
 - c. il Magistrato / i Magistrati referente/i per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso forniranno altresì ai referenti di Guardia di Finanza e



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

Agenzia delle Entrate un *feedback* circa la correttezza delle valutazioni preliminari dell'efficacia dell'azione penale effettuate dai rispettivi militari/funzionari.

Articolo 14 (Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito negli articoli 1 e 2, i referenti delle Parti firmatarie sono i seguenti:
 - a. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso:
 - (1) per l'esecuzione del presente protocollo, il Procuratore *pro tempore*;
 - (2) per ogni questione attinente lo scambio informativo e per ogni altra necessità connessa all'esercizio della funzione, il Pubblico Ministero titolare del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica penale.procura.campobasso@giustiziacert.it.
 - b. per la Guardia di Finanza:
 - (1) per l'esecuzione del presente protocollo, il Comandante Provinciale *pro tempore* di Campobasso;
 - (2) per ogni questione attinente lo scambio informativo e per ogni altra necessità connessa all'esercizio della funzione da parte del Magistrato / dei Magistrati designato/i, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Campobasso, il Comandante del Gruppo Campobasso, nonché il Comandante della Compagnia Termoli e il Comandante della Tenenza Larino, questi ultimi solo in presenza di reati di competenza della Procura della Repubblica di Campobasso, che utilizzeranno a tale scopo i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: CB1150000p@pec.gdf.it, CB1160000p@pec.gdf.it, CB1130000p@pec.gdf.it, CB1080000p@pec.gdf.it;
 - c. per l'Agenzia delle Entrate:
 - (1) per l'esecuzione del presente protocollo, il Direttore Provinciale *pro tempore* di Campobasso e, per quanto di competenza, il Capo Ufficio Fiscalità e Compliance *pro tempore* della Direzione Regionale del Molise;
 - (2) per ogni questione attinente lo scambio informativo e per ogni altra necessità connessa all'esercizio della funzione da parte del Magistrato / dei Magistrati designato/i, per quanto di rispettiva competenza, il Capo Ufficio Controlli *pro tempore* e il Capo Ufficio Territoriale di Campobasso *pro tempore* della Direzione provinciale di Campobasso, che utilizzeranno a tale scopo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dp.campobasso@pce.agenziaentrate.it.



**Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Campobasso**



**Direzione Regionale
del Molise**



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Molise**

Articolo 15

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze e/o vincoli di riservatezza, i Referenti delle Parti firmatarie indicati nel precedente articolo 14 potranno concordare altre modalità, più dirette e riservate di scambio informativo.

Articolo 16

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. decorre dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di anni 3 (tre);
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Campobasso, 1° ottobre 2025



D'ANGELO Procuratore della Repubblica di Campobasso

NICOLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06.10.2025
10:37:42
GMT+01:00

(Dott. Nicola D'Angelo)

Il Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza

PETRUCCELLI DANILLO
2025.10.01 09:03:19

CH-PETRUCCELLI DANILLO (Gen. B. Danilo Petrucelli)
C=IT
2.5.4.4=PETRUCCELLI
2.5.4.42=DANILO

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise

GIOVANNI BATTISTA CANTISANI
Agenzia delle Entrate

(Ing. Giovanni Battista Cantisani)

Allegato 1

Oggetto: Scheda riepilogativa di cui all'art. 2 del Protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza e Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise.
Attività ispettiva tributaria nei confronti di _____.

1. Sintesi del contesto:

a. Denominazione soggetto: _____

- Reperibile
 Irreperibile

b. Rappresentante _____ legale _____ pro-tempore _____ :

- Reperibile
 Irreperibile

c. Titolare di fatto (ove individuato e diverso dal soggetto sub. b): _____

d. Tipologia di attività ispettiva promossa e/o tipologia accertamento/controllo svolto (induttivo, analitico, analitico induttivo, 36 bis...), imponibili e/o imposte contestate: _____

e. Ipotesi di reato rilevate: _____

2. Sintesi degli approfondimenti svolti:

a. Modalità di avvio:

accesso invito non ancora avviato altro _____;

b. Acquisizione e disamina della documentazione contabile:

si no solo parziale inattendibile;

c. Acquisizione e disamina della documentazione finanziaria:

si no;

d. Approfondimento di Segnalazioni per operazioni Sospette:

si no;

e. Acquisizione e disamina di documentazione digitale, corrispondenza elettronica e contenuto di altri dispositivi digitali:

si no solo parziale inattendibile;

f. Acquisizione e disamina di altra documentazione extracontabile:

si no solo parziale;

g. Escussione e/o acquisizione di informazioni da dipendenti:

si no solo parziale non presenti;

h. Escussione e/o acquisizione di dati da parte di clienti e fornitori:

si no solo parziale non presenti;

i. Nomina di consulenti, interpreti, periti ed eventuali generalità dell'intermediario che ha trasmesso le dichiarazioni:

si, specificare _____ no;

j. Attivazione canali di cooperazione estera con acquisizione di elementi utilizzabili amministrativamente (Mutua Assistenza Amministrativa, Convenzione, ecc):

si, in corso si, già completamente evasa no;

k. Acquisizione documentazione presso depositario, commercialista o altri professionisti:

si no non presenti;

l. Sviluppo controlli incrociati presso altre Amministrazioni pubbliche:

si (indicare quali) no;

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

_____ : esito positivo negativo

m. Stato attività:

conclusa con contestazioni in corso;

n. Nel caso di attività conclusa specificare il tipo di definizione (es. pagamento, rateizzazione, ricorso...) e lo stato dei pagamenti: _____

3. Individuabilità, nel corso dell'attività istruttoria, di un imprenditore "di fatto" che amministra l'impresa diverso dal formale rappresentante legale/titolare:

presente e identificato presumibile, ma non identificato non presumibile
 ambito non approfondito;

4. Individuabilità, nel corso dell'attività istruttoria, di un patrimonio potenzialmente aggredibile in capo al rappresentante legale della società (ovvero al titolare della ditta individuale) – ovvero, in caso di individuazione del presumibile "imprenditore di fatto", anche in capo a quest'ultimo - da proporre eventualmente al Pubblico Ministero titolare delle indagini per la richiesta delle misure cautelari reali:
- Sì, come da proposta di sequestro preventivo inserita nella C.N.R./denuncia;
 - No, non sono stati individuati beni potenzialmente aggredibili in capo al titolare di diritto e/o di fatto dell'impresa;
 - Altro: _____

5. Eventuale presenza di elementi di "attualità" delle condotte verosimilmente delittuose individuate nel corso dell'attività ispettiva tributaria: _____

6. In relazione alla rilevanza del contesto esaminato, in termini di diffusione e volumi delle condotte evasive o fraudolente e verosimilmente delittuose individuate nel corso dell'attività istruttoria tributaria, specificare:

L'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo non rateizzati, non rottamati ovvero con rateizzazioni non rispettate: _____

Presenza di condotte fraudolente:

negozi giuridici simulati: _____

falsificazione di documenti: _____

dichiarazioni mendaci o reticenti: _____

condotte evasive sistematiche (schemi di apri e chiudi, riconducibilità a sistemi di frodi IVA, presumibile regia centralizzata per più soggetti a rischio): _____

Eventuali elementi di frode a rilevanza internazionale _____

7. Altri elementi rilevanti utili alla valutazione del contesto (es. precedenti fiscali/amministrativi, precedenti penali, ulteriori istruttorie in corso, esposizione politica, rappresentanze multiple...)

I VERBALIZZANTI

Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso

Oggetto: *Richiesta di autorizzazione all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad abitazione del contribuente*

Questa Direzione deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (*o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione*) sotto indicata:

Ditta			
Partita IVA		Codice fiscale	
Sede		Via	
Attività di			
Rappresentante		Nato il	
Residente a		Codice fiscale	

Posto che i luoghi presso i quali viene svolta l'attività imprenditoriale (o professionale o artistica) sono adibiti anche ad abitazione del contribuente, in forza di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega di voler autorizzare l'accesso dei funzionari di questa Amministrazione, già all'uopo autorizzati, presso l'abitazione del sig. _____,

onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica di libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Visto si autorizza

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Direzione Provinciale di Campobasso

Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso**Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali**

Questa Direzione deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione) sotto indicata:

Ditta			
Partita IVA		Codice fiscale	
Sede		Via	
Attività di			
Rappresentante		Nato il	
Residente a		Codice fiscale	

Dagli elementi in possesso dell'Ufficio emergono gravi indizi di violazioni alle norme tributarie, segnatamente a quelle che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi. In particolare _____ (indicare i gravi indizi di violazioni alle norme tributarie da sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria, nonché la consistenza e la gravità delle violazioni da accertare, verificando altresì se dalle stesse violazioni emergano anche indizi di reato).

Tanto premesso, in forza di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega di voler autorizzare l'accesso dei funzionari di questa Amministrazione presso l'abitazione del Sig.

_____ nella sua qualità di _____ e presso tutti i locali nella sua disponibilità, onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica di libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.

Poiché l'impresa risulta cliente (o fornitore) di soggetti coinvolti in fenomeni fraudolenti *(oppure in base a sintetiche motivazioni quali ad esempio: sospetti sull'impresa tali da ritenere che ci sia documentazione contabile ed extracontabile tenuta nascosta)*, si chiede preventivamente di voler autorizzare - ai sensi dell'art. 52, comma 3, del predetto d.P.R. n. 633/1972 - l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, ritenuti utili ai fini dell'accertamento delle imposte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Visto si autorizza

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

INTESTAZIONE DEL REPARTO

Prot. n.

(Luogo e data)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali presso locali adibiti anche ad abitazione.

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI

- S E D E -

Questo Reparto deve effettuare una verifica/un controllo fiscale per riscontrare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi nei confronti della società (o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione) di seguito indicata:

.....
.....

Posto che i luoghi presso i quali viene svolta l'attività imprenditoriale (o professionale o artistica) oggetto del controllo sono adibiti anche ad abitazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A., richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega la S.V. di voler autorizzare l'accesso presso l'abitazione di

.....
nella sua qualità di

onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti dell'attività ispettiva di libri registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

L'accesso sarà eseguito da militari di questo Reparto.

IL COMANDANTE DEL REPARTO

INTESTAZIONE DEL REPARTO

Prot. n.

(Luogo e data)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali.

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI

- S E D E -

Questo Reparto deve effettuare una verifica/un controllo fiscale per riscontrare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi nei confronti della società (o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione) di seguito indicata:

.....
.....

Dagli elementi in possesso del Reparto emergono gravi indizi di violazioni alle norme tributarie, segnatamente a quelle che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e/o le imposte sui redditi.

In particolare ... (segue l'esposizione succinta, ma, al tempo stesso, chiara ed esaustiva degli elementi informativi da cui originano i gravi indizi manifestati).

Tanto considerato, in virtù di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A., richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega la S.V. di voler autorizzare l'accesso presso l'abitazione di

nella sua qualità di

onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti dell'attività ispettiva di libri registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

L'accesso sarà eseguito da militari di questo Reparto.

IL COMANDANTE DEL REPARTO



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI _____

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'accesso per fini fiscali.

AL COMANDANTE DEL/DELLA _____
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI _____
(rife nota n. / del)

IL PUBBLICO MINISTERO

- letta la nota in riferimento del/della _____ della Guardia di Finanza di _____, con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica/un controllo fiscale per riscontrare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi nei confronti della società (o impresa individuale o ente o esercente arte o professione) di seguito indicata:

.....
.....;

- presa, altresì, visione degli elementi, che, con la nota sopra richiamata, il Reparto ha addotto a suffragio dell'esistenza di gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in virtù dei quali chiede l'autorizzazione ad accedere presso l'abitazione privata di:

.....
nella sua qualità di della società (o impresa individuale o ente o esercente arte o professione) innanzi specificata;

- ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in particolare, che gli elementi esposti nella nota in riferimento siano idonei a configurare gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi;

AUTORIZZA

l'accesso all'abitazione privata sopra indicata per consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti dell'attività ispettiva di libri registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni ipotizzate.

Letti gli artt. 75 del D.P.R. n. 633/1972 e 70 del D.P.R. n. 600/1973,

ORDINA

la trasmissione del processo verbale di accesso, che verrà all'uopo redatto, a questa Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI _____

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad abitazione.

**AL COMANDANTE DEL/DELLA _____
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI _____
(rife nota n. / del)**

IL PUBBLICO MINISTERO

- letta la nota in riferimento del/della _____ della Guardia di Finanza di _____, con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica/un controllo fiscale per riscontrare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi nei confronti della società (*o impresa individuale o ente o esercente arte o professione*) di seguito indicata:

.....
la quale viene esercitata in luoghi adibiti anche ad abitazione privata;

- letto l'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui stabilisce che per accedere in locali adibiti anche ad abitazione privata è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

AUTORIZZA

l'accesso presso i locali di esercizio dell'attività nei cui confronti deve essere avviata la verifica/il controllo, al fine di consentire la legittima esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e di ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni.

Letti gli artt. 75 del D.P.R. n. 633/1972 e 70 del D.P.R. n. 600/1973,

ORDINA

la trasmissione del processo verbale di accesso, che verrà all'uopo redatto, a questa Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA